



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N. 37/2017

GARA DI PESCA IN APNEA denominata:

“33° TROFEO FIPSAS – 7° MEMORIAL CELESTINO MOLINARI”

Località: Ancona

Data: 14 Maggio 2017

Date di riserva: (21 maggio/28 maggio)

Organizzatore: FIPSAS Sezione Prov.le di Ancona

Recapito telefonico: 3357686164

Il Capo del Compartimento Marittimo di Ancona:

VISTA la documentata istanza assunta a prot. n. 11206 in data 20.04.2017, presentata dal Sig. CIOFFI Lorenzo, in qualità di responsabile regionale FIPSAS del settore subacqueo, relativa all'effettuazione di una gara di pesca in apnea prevista per il girone 14 maggio 2017 (21 maggio/28 maggio - in caso di avverse condizioni meteomarine) nella zona di mare antistante il litorale sud del Comune di Ancona;

VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 22/2015 in data 14/04/2015;

VISTA la propria Ordinanza n. 37/96 del 18.06.1996;

VISTO il Decreto Legislativo n. 4 del 09.01.2012;

VISTO l'art. 144 del D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968;

VISTO il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” Colreg '72, reso esecutivo con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTO il Decreto Legislativo n. 171/2005;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dalle ore 09.00 alle ore 14.00 del giorno 14 maggio 2017 (21 maggio/28 maggio in caso di avverse condizioni meteorologiche), la zona di mare antistante la riviera del Conero compresa tra la località “Pietralacroce” e la scogliera “I Travi” sarà interessata da una gara di pesca in apnea denominata “33° TROFEO FIPSAS – 7° MEMORIAL CELESTINO MOLINARI”, organizzata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – Sezione Prov.le di Ancona.

La predetta manifestazione si svolgerà all'interno di un campo di gara che si estenderà dalla riva sino ad una distanza di 500 metri dalla costa e sarà segnalato, per la parte a mare, con boe di colore rosso individuate dalle seguenti coordinate (come da stralcio di carta nautica allegato):

A. Punto a terra “Pietralacroce”

LAT. 43°36,300' N – LONG. 013°33,014' E;

B. LAT. 43°36,485' N – LONG. 013°33,315' E;

C. Punto a terra “I Travi”

LAT. 43°34,862' N – LONG. 013°34,289' E;

D. LAT. 43°34.780' N – LONG. 013°34.837' E.

ORDINA

Art. 1- Interdizione del campo di gara

A partire dalle ore 09.00 alle ore 14.00 del giorno 14 maggio 2017 (21 maggio/28 maggio in caso di avverse condizioni meteorologiche), nella zona di mare sopra citata, segnalata con boe di colore rosso e riportata nello stralcio di carta nautica allegato alla presente Ordinanza, **è vietato:**

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Dergoghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo all'organizzatore, partecipanti alla manifestazione ed in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico col recapito **1530** o via VHF/FM Ch. 16 per le situazioni di emergenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dal limite del campo di gara, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione ai partecipanti alla manifestazione e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1164 del Cod. Nav. oppure:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- b) il Decreto Legislativo n. 4 del 09.01.2012.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio nonché l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, 02.05.2017

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA**

